

XVI legislatura

A.S. 3472:

**"Disposizioni per l'assestamento del
bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome
per l'anno finanziario 2012"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2012

n. 62



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
1. Il disegno di legge di assestamento: inquadramento tecnico-giuridico	2
2. Le previsioni assestate (competenza) per il 2012, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA	4
<i>2.1. Variazioni delle entrate</i>	<i>9</i>
3. Le previsioni assestate (cassa per il 2012), al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA	13
4. Residui passivi	15
<i>4.1. Analisi dei residui di nuova formazione.</i>	<i>18</i>
<i>4.2. Analisi tra lo scostamento dei residui presunti e quelli accertati.</i>	<i>19</i>
<i>4.3. Impatto dei residui passivi sul conto delle P.A.</i>	<i>20</i>
5. Le singole disposizioni del DDL di assestamento e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati	21
<i>Articolo 1 (Disposizione generali)</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 2 e disposizioni relative (Stato di previsione del MEF e disposizione relative)</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 3 (già art. 4 dell'A.C. 5325) (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 4 (Modifica all'art. 17 della legge di bilancio 2012)</i>	<i>24</i>

PREMESSA

Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 (A.S. 3472) giunge all'esame del Senato della Repubblica a seguito dell'approvazione, con modifiche, da parte dell'altro Ramo del Parlamento (A.C. 5325). Esso consta di quattro articoli corredati dalle annesse tabelle e relativi allegati con riferimento agli stati di previsione della spesa e delle entrate suddivisi per Dicasteri ed Amministrazioni autonome.

Il Servizio del bilancio - come di consueto nell'ambito degli "Elementi di documentazione" - intende offrire un contributo alla lettura ed all'analisi dell'Atto che è di particolare rilievo nel ciclo della programmazione concorrendo alla fissazione del quadro dei conti pubblici dell'esercizio finanziario in corso; quadro che così definito costituisce la base di riferimento per la successiva decisione di bilancio e per la legge di stabilità, in particolare.

A tal fine, anche con l'ausilio di tavole, sono rappresentate ed illustrate le più significative variazioni che il DDL in esame propone di apportare al bilancio dello Stato e delle Amministrazioni autonome per il 2012. Sono altresì considerati gli effetti che tali variazioni determinano sui saldi di finanza pubblica, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

1. Il disegno di legge di assestamento: inquadramento tecnico-giuridico

Il disegno di legge di assestamento ha il suo principale riferimento normativo nell'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (la n. 196 del 2009). La disposizione prevede che entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze sia tenuto a presentare al Parlamento un disegno di legge per l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Con tale DDL possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, ivi comprese le spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi). Le variazioni devono essere limitate all'esercizio in corso, assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica e conformarsi al divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (cfr art. 33, c. 3 ed art. 23, c. 3 della L 196/2009).

Il dettato normativo sopra richiamato esprime quella maggiore flessibilità del bilancio voluta dalla nuova legge di contabilità rispetto alla previgente disciplina che non consentiva la variazione degli stanziamenti direttamente determinati da norme vigenti circoscrivendo l'ambito operativo dell'assestamento. Una flessibilità che limitatamente al triennio 2011-2013 è stata ulteriormente potenziata rispetto al quadro delineato a regime dalla nuova legge di contabilità per effetto delle previsioni di cui all'art. 2, c. 1 del DL78/2010 che consentono di rimodulare risorse anche tra programmi di missioni diverse, al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di consolidare le risorse stanziare sulle missioni di ciascuno stato di previsione¹. La predetta rimodulazione delle dotazioni tra missioni, con conseguente deroga alle previsioni della legge di contabilità, può attuarsi in presenza di motivate esigenze, può riguardare soltanto le spese rimodulabili, deve assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e deve essere anche in tal caso rispettosa del divieto di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spesa corrente.

¹ Si veda in proposito la circolare del MEF n. 17 del 4 maggio 2012.

Si ricorda poi che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 dispone che, al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009².

In termini generali il DDL in esame, per la parte tabellare, fa riferimento alla struttura del bilancio dello Stato, adottata a partire dalla legge di bilancio per il 2009, organizzata in missioni e programmi, e tiene conto dell'adeguamento dell'articolazione organizzativa del Governo, quale ridefinita dal decreto-legge n. 85 del 2008 e dalla legge n. 172 del 2009.

Quanto alla sua funzione il DDL assestamento costituisce lo strumento di aggiornamento a metà anno degli stanziamenti di bilancio determinati in applicazione dei criteri della competenza e della cassa e con esposizione riferita a missioni e programmi, quest'ultimi, si ricorda, costituiscono le unità di voto nell'ambito dell'esame parlamentare.

In particolare l'assestamento registra:

- a) le variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2012 che risultano tenendo conto sia dei residui provenienti da esercizi precedenti al 2011 sia dei residui di nuova formazione (relativi all'esercizio 2011). Si tratta delle

² La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.

- variazioni che risultano dalle differenze (+/-) tra gli importi dei residui accertati nella loro entità effettiva nel rendiconto 2011 e quelli dei residui presunti nella legge di bilancio 2012;
- b) le variazioni introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio 2012 in conseguenza di atti amministrativi. Si tratta della rappresentazione degli effetti finanziari derivanti da atti di prelevamento da fondi³, da atti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata, dall'attuazione di specifiche norme di legge⁴;
 - c) le variazioni che hanno il loro titolo specifico nel DDL in esame apportate alle previsioni di entrata e di spesa. In tale ambito sono considerati gli effetti finanziari conseguenti, ad esempio, all'andamento del gettito, all'adeguamento del quadro macro-economico dell'anno preso a riferimento nell'elaborazione delle stime del DEF 2012, alla spesa per interessi.

Con il DDL in esame le poste finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere quindi rimodulate soltanto in via compensativa garantendo il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Oggetto specifico della valutazione parlamentare è l'approvazione/modifica delle variazioni che hanno titolo nel disegno di legge di assestamento. In appositi allegati del DDL in esame sono altresì indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica ed il corrispondente importo.

2. Le previsioni assestate (competenza) per il 2012, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA

Rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2012, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2012 - espressi in termini di competenza e considerati al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA - evidenziano un miglioramento dei saldi di bilancio.

³ Si fa riferimento, ad esempio, al prelevamento da fondi di riserva per le spese obbligatorie, fondi per la reiscrizione dei residui perenti, fondi per le spese impreviste, fondi per le autorizzazioni di cassa.

⁴ Si ricorda che di norma la maggior parte delle variazioni apportate con atto amministrativo non ha effetto sui saldi, in quanto di carattere compensativo.

Il **saldo netto da finanziare** risente delle variazioni di segno positivo pari nel complesso a 5.014 milioni di euro di cui 3.818 milioni sono quelle determinate per atto amministrativo e 1.196 milioni di euro quelle proposte direttamente con l'assestamento⁵. Ne deriva che a fronte della previsione iniziale negativa del Bilancio 2012 (-1.568 milioni di euro) il saldo netto da impiegare nella previsione assestata presenta un valore positivo di 3.446 milioni di euro con un miglioramento pari a circa il 320 per cento rispetto all'entità del medesimo aggregato indicata dalla legge di bilancio.

Tali variazioni sono imputabili in particolar modo alla diminuzione delle spese correnti rispetto alle stime operate con la legge di bilancio 2012, con particolare riguardo alla spesa per interessi sul debito pubblico. In proposito si registra una diminuzione (-2.042 milioni) in conseguenza - si legge nella relazione illustrativa al DDL in esame - della dinamica degli interessi sui CCT e sui CTZ, legata essenzialmente alle emissioni dei CCT, tornate ad essere trimestrali anziché mensili. Il miglioramento è altresì imputabile all'incremento delle entrate registratosi nel periodo monitorato dall'assestamento per 3.122 milioni di euro di cui 3.082 di entrate tributarie (variazioni per lo più in dipendenza di atti amministrativi).

Anche per il **risparmio pubblico** le variazioni proposte con l'assestamento fanno registrare un miglioramento rispetto alle previsioni del bilancio 2012 (32.088 milioni di euro) che si attesta sul valore di 40.231 milioni di euro (previsione assestata 2012).

I dati relativi il **ricorso al mercato** (pari alla differenza tra le entrate finali ed il totale spese, comprensive di quelle per rimborso prestiti) evidenziano invece un peggioramento (-10.400 milioni di euro) imputabile alle variazioni proposte dall'assestamento (-11.044 milioni di euro)⁶. Si legge nella relazione illustrativa al DDL in esame che il peggioramento è dovuto essenzialmente all'incremento di 8.191 milioni di euro per rimborso titoli di stato (BPF, BTP, CCT e CTZ) anche per la necessità di aumentare la dotazione disponibile per eventuali concambi, riacquisto titoli e rimborso prestiti internazionali.

⁵ Il miglioramento indicato è la risultante dei risparmi sul fronte delle spese finali (4.343 milioni di euro) e della riduzione delle entrate (-3.147 milioni di euro).

⁶ I dati sono considerati al lordo delle regolazioni contabili e debitorie.

L'assestamento non reca indicazioni sui possibili effetti finanziari per l'Italia conseguenti alla ratifica di trattati internazionali quali quello istitutivo del meccanismo europeo di stabilità (MES), ratificato con L. n. 115/2012. A tale ultimo riguardo, la valutazione dell'impatto finanziario si pone in relazione agli obblighi contributivi posti a carico di ciascun Paese aderente. Tali risorse dovrebbero derivare da apposite emissioni di titoli di stato a medio-lungo termine, destinate ad aggiungersi a quelle già previste ed autorizzate nei documenti contabili. Anche se le emissioni dedicate saranno distintamente valutate in ambito UE con riguardo all'incidenza sul debito pubblico, andrebbero chiariti dal Governo i riflessi finanziari di tali emissioni sui saldi di bilancio, comportando le stesse il reperimento di nuove risorse ed il rischio di un maggior fabbisogno in termini di spesa per interessi. Si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati è stato aumentato il limite massimo di emissione di titoli pubblici in relazione ad esigenze di sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari da parte del Monte dei Paschi di Siena⁷.

Quanto alle **spese finali**, le variazioni fanno registrare una diminuzione pari a 4.343 milioni di euro (competenza) risultante della diminuzione di 4.461 milioni di euro per oneri correnti e dell'incremento pari a 118 milioni di euro per spesa in conto capitale.

La diminuzione è ascrivibile sia al decremento della spesa per interessi sia alla riduzione dei trasferimenti ai Comuni (-4.532 milioni di euro) in conseguenza dell'applicazione delle norme del DL 201/2011, a fronte dei maggiori introiti derivanti ai predetti enti dall'IMU. Il risultato finale tiene inoltre conto dell'incremento della spesa a favore delle regioni Sardegna (1.383 milioni di euro) e Friuli Venezia Giulia (340 milioni).

Per quanto riguarda le **variazioni per atto amministrativo a carattere compensativo**, si segnalano per rilevanza l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS) in misura pari a 1.499 milioni di euro (per competenza). Altre variazioni riguardano i prelevamenti da fondi di riserva ed altri fondi (593 milioni di euro per competenza), dal fondo per la reinscrizione dei residui perenti di parte corrente (253

⁷ Vedi successivo paragrafo 5.

milioni di euro) e dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (1.986 milioni di euro).

Tra le **variazioni per atto amministrativo a carattere non compensativo** (con effetti quindi sui saldi) si evidenziano le riassegnazioni alla spesa di somme acquisite in entrata nel secondo semestre 2011 (1.067 milioni di euro) e le variazioni in entrata derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 201/2011 per la copertura degli oneri correlati.

Si ricorda che le **variazioni per atto amministrativo** possono dipendere:

- a) dall'applicazione di provvedimenti legislativi **successivi** alla presentazione del bilancio;
- b) dall'utilizzo dei **fondi speciali dell'anno in corso** (con carattere integralmente compensativo);
- c) dall'utilizzo dei **fondi speciali dell'anno precedente** (slittamenti di copertura regolati dall'art. 18 della legge n. 196 del 2009), che ha carattere non compensativo;
- d) dai prelevamenti dai **fondi di riserva** per spese obbligatorie ed impreviste e per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (art. 29 della legge n. 196 del 2009) (a carattere compensativo);
- e) dalla **reiscrizione** dei residui passivi perenti (a carattere compensativo);
- f) dalla **riassegnazione** alla spesa di somme affluite all'entrata entro il mese di maggio (a carattere compensativo);
- g) dalle integrazioni di dotazioni di cassa in correlazione al **trasporto di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente** (art. 33, ultimo comma, della legge n. 196), (a carattere non compensativo);
- h) dalle **riassegnazioni** alle unità previsionali di base (in relazione a specifiche disposizioni legislative) di somme versate in entrata nel periodo 1° novembre-31 dicembre dell'anno precedente (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 469 del 1999);
- i) dalle **riassegnazioni** alla spesa di titoli affluiti all'entrata nell'esercizio in corso che non incidono sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato mentre dilatano (in modo compensativo) i volumi di entrata e spesa (art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 469 del 1999) ;
- l) dal **ricorso ai mercati esteri** per il finanziamento di interventi secondo apposita previsione legislativa.

Si segnala che con l'assestamento, in attuazione delle previsioni di legge di cui al D.L. 78/2010, è stata operata una variazione compensativa tra missioni diverse nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nella tabella che segue sono rappresentate tali variazioni, nonché quelle compensative di autorizzazioni legislative di spesa tra programmi diversi della stessa missione ed all'interno di uno stesso programma.

In relazione alla disposizione del D.L. 78/2010 ed ai limiti previsti sopra ricordati (par. 1), andrebbero in particolare

rappresentate al Parlamento le motivate esigenze in relazione alle quali è stata disposta la compensazione tra missioni diverse dello stato di previsione del predetto Dicastero. In ogni caso appaiono soddisfatti gli altri requisiti richiesti dalla legge riguardanti l'obbligo di compensazione tra stanziamenti relativi a spese rimodulabili e tra poste della medesima natura (nella fattispecie, si tratta di spese in conto capitale).

Tabella 1. Variazioni compensative disposte con il presente provvedimento.

Ministero	Missione	Programma	Legge	L.V.	Variazione	Nuova autorizzazione di spesa
Variazioni compensative tra missioni diverse						
Politiche agricole e forestali	1 - Politiche agroalimentari e pesca	1.2 - Politiche europee ed internazionali	L 267/91, a. 1, c. 1, p. 5)	10.734.254	4.250.000	14.984.254
		1.2 - Politiche europee ed internazionali	L 267/91, a. 1, c. 1, p. 6)	3.900.000	750.000	4.650.000
	6 - Fondi da ripartire	6.1 - Fondi da assegnare	L 499/99, a. 4	14.800.000	-5.000.000	9.800.000
Variazioni compensative tra programmi diversi della stessa missione						
Difesa	1 - Sicurezza del territorio	1.5 - Funzioni non collegate alla difesa militare	LF 191/09, a. 2, c. 250, p. 12) Dlgs 66/10, a. 565	0	674.000	674.000
		1.6 - Approvvig. militari	DL 78/10, a. 55, c. 5-bis	66.000	27.237	93.237
				6.653.280	-701.237	5.952.043
Beni culturali	1 - Tutela beni culturali	1.10 - Sostegno dell'editoria	L 237/99, a. 6, c. 1 LF 244/07, a. 3, c. 34	250.000	-245.136	4.864
		1.13 - Valorizzaz. patrimonio culturale	L 69/09, a. 25, c. 1	0	245.136	245.136
		1.15 - Tutela patrimonio culturale	LF 296/06, a. 1, c. 1142	1.265.880	1.000.000	2.265.880
				32.167.890	-1.000.000	31.167.890
Variazioni compensative all'interno di uno stesso programma						
Sviluppo economico	1 - Competitività delle imprese	1.1 - Incentivaz. dei settori imprenditoriali	LF 296/06, a. 1, c. 852 DL 10/07, a. 5-bis, c. 1	307.818	10.000	317.818
				427.635	-10.000	417.635
Ambiente	1 - Sviluppo sostenibile	1.10 - Tutela fauna, flora, ecosistema marino	L 349/86, a.1, c. 4	212.336	10.000	222.336
			L 344/97, a. 4, c. 11	1.818.870	200.000	2.018.870
			L 426/98, a. 4, c. 17	74.000	-10.000	64.000
			LS 183/11, a. 33, c. 8	7.000.000	-200.000	6.800.000
Salute	2 - Ricerca e innovazione	2.1 - Sanità pubblica	Dlgs 502/92, a. 12, c. 1-bis	0	300.000	300.000
			Dlgs 502/92, a. 12-bis	0	15.471	15.471
			L 40/04, a. 2, c. 1	475.287	-15.471	459.816
			LF 266/05, a. 1, c. 302	2.000.000	-300.000	1.700.000

2.1. Variazioni delle entrate

Le **entrate finali** - per effetto delle variazioni per atti amministrativi e delle variazioni aventi titolo nell'assestamento - aumentano, in termini di competenza, di 3.122 mln rispetto alle previsioni iniziali. La variazione è ascrivibile all'incremento registrato nelle entrate per atti amministrativi, in misura pari a complessivi 6.269 mln di euro (da imputarsi a maggiori entrate tributarie per 5.901 mln e a maggiori entrate extra-tributarie per 368 mln), temperato dalle minori entrate stimate con l'assestamento in misura

pari a 3.147 mln (importo derivante dalla previsione di minori entrate tributarie per 2.819 mln ed extratributarie per 328 mln).

Si osserva che il risultato positivo è ascrivibile per lo più ai nuovi titoli di prelievo (ad es. IMU) introdotti nell'ordinamento dopo l'approvazione della legge di bilancio laddove l'andamento del gettito "ordinario" fa registrare invece dati negativi rispetto alle stime operate con il bilancio 2012.

Si ricorda che il ddl di assestamento, nell'aggiornare le previsioni del bilancio, dovrebbe tener conto anche dell'evoluzione del quadro macroeconomico dell'anno, in particolare nel periodo intercorso dall'approvazione della legge di bilancio, nonché dell'andamento del gettito nel periodo considerato dall'assestamento. Al riguardo il provvedimento in esame non è stato accompagnato da un aggiornamento dei valori degli indicatori di finanza pubblica (dati sul PIL, sull'occupazione, sui consumi, sugli investimenti etc) né, in particolare, è stata fornita nel corso dell'esame parlamentare presso la Camera quella puntuale quantificazione del gettito delle imposte sui redditi dell'esercizio 2012, pur preannunciata nella relazione illustrativa, che dovrebbe essere ormai conosciuta e disponibile. In proposito andrebbe chiarito se gli andamenti del gettito, ipotizzati nell'assestamento, siano o meno in linea con le risultanze dell'autoliquidazione delle imposte sui redditi (il 20 agosto è scaduto il termine per effettuare la dichiarazione con una maggiorazione dello 0, 40 per cento) o se invece non si renda necessaria una modifica del DDL per tener conto delle entrate registrate.

Si ricorda inoltre come l'andamento del gettito IRE sia, in generale, correlato positivamente con l'andamento dell'occupazione e del PIL, mentre il gettito IRES tende a seguire l'andamento del PIL. Il gettito IVA, infine, è legato alla dinamica dei consumi e delle spese delle famiglie, nonché all'andamento delle importazioni.

La ricognizione del quadro macro-economico è stata effettuata soltanto di recente con l'approvazione della nota di aggiornamento al DEF 2012. Dalla nota è tratta la tabella, infra riprodotta, recante le nuove valutazioni previsionali sui principali indicatori della finanza pubblica. In proposito, si prevede una ulteriore contrazione del PIL (-

2,4 per cento nel 2012) rispetto alle previsioni del DEF (-1,2 per cento) ed in generale un peggioramento delle stime per i principali indicatori di finanza pubblica rispetto alle previsioni attestate nel DEF 2012 (si veda tabella). In considerazione di quanto precede andrebbe chiarito se le previsioni dell'assestamento abbiano o meno tenuto conto del nuovo quadro macro-economico risultante dalla predetta nota di aggiornamento al DEF 2012 e possano dirsi o meno in linea con lo stesso.

Tabella 2

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)(1)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
QUADRO DI FINANZA PUBBLICA A LEGISLAZIONE VIGENTE						
Indebitamento netto	-4,6	-3,9	-2,6	-1,6	-1,5	-1,4
Saldo primario	0,0	1,0	2,9	4,0	4,4	4,8
Interessi	4,6	4,9	5,5	5,6	6,0	6,3
Indebitamento netto strutturale (2)	-3,6	-3,6	-0,9	0,2	-0,2	-0,5
Variazione strutturale	-0,4	0,0	-2,8	-1,1	0,5	0,3
Debito Pubblico (lordo sostegni) (3)	119,2	120,7	126,4	127,1	125,1	122,9
Debito Pubblico (netto sostegni) (4)	118,9	119,9	123,3	123,3	121,3	119,1
Riduzione <i>stock</i> Debito Pubblico (in termini cumulati)				1,0	2,0	3,0
QUADRO DI FINANZA PUBBLICA PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto	-4,6	-3,9	-2,6	-1,8	-1,5	-1,3
Saldo primario	0,0	1,0	2,9	3,8	4,4	4,8
Interessi	4,6	4,9	5,5	5,6	5,9	6,1
Indebitamento netto strutturale (2)	-3,6	-3,6	-0,9	0,0	-0,2	-0,4
Variazione strutturale	-0,4	0,0	-2,8	-0,9	0,3	0,2
Debito Pubblico (lordo sostegni) (3)	119,2	120,7	126,4	126,1	123,1	119,9
Debito Pubblico (netto sostegni) (4)	118,9	119,9	123,3	122,3	119,3	116,1
p.m.: Documento di Economia e Finanza (Aprile 2012)						
Indebitamento netto	-4,6	-3,9	-1,7	-0,5	-0,1	0,0
Saldo primario	0,0	1,0	3,6	4,9	5,5	5,7
Interessi	4,6	4,9	5,3	5,4	5,6	5,8
Indebitamento netto strutturale (2)	-3,6	-3,6	-0,4	0,6	0,6	0,4
Variazione strutturale	-0,4	0,0	-3,2	-1,0	0,0	0,2
Debito Pubblico (lordo sostegni) (3)	118,6	120,1	123,4	121,5	119,2	114,4
Debito Pubblico (netto sostegni) (4)	118,3	119,2	120,3	117,9	114,5	110,8
<i>PIL nominale (val. assoluti x 1000)</i>	1.553,2	1.580,2	1.564,4	1.582,4	1.629,1	1.680,4

1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti

2) Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica.

3) Al lordo dei prestiti diretti alla Grecia, della quota di pertinenza Italia ESFS (non comprende gli aiuti previsti per la ricapitalizzazione del settore bancario spagnolo) e del programma ESM per gli anni dal 2010 al 2015.

4) Al netto dei prestiti diretti alla Grecia, della quota di pertinenza Italia EFSF e del capitale ESM per gli anni dal 2010 al 2015.

Fonte: Nota di aggiornamento al DEF 2012, pag. 1

Per quanto concerne le variazioni proposte con l'assestamento le minori entrate sono riferibili essenzialmente alla diminuzione del gettito riveniente dalle **imposte dirette** (-3.123 mln, mentre invece è

positivo il dato relativo alle imposte indirette, pari a +304 mln). Tra i dati più significativi che concorrono al risultato sopra evidenziato si segnala il decremento delle entrate da IRPEF (-3.396 mln), IRES (-3.674 mln) ed imposta sostitutiva sui contratti di locazione-cedolare secca (-1.646 mln) compensate dalle nuove entrate per IMU erariale (+8.638 mln), ed imposte sostitutive sui tributi diretti (+1.186 milioni).

Per quanto riguarda le **imposte indirette**, si registra il decremento dell'accisa sui prodotti energetici (-1.363 mln) e dell'imposta ipotecaria (-221 mln) a fronte delle maggiori entrate derivanti dall'imposta di bollo (+1.905), dall'IVA (+334 mln) dall'accisa sul gas naturale (+ 412 mln) e dai proventi del gioco (+85 mln).

Quanto alle entrate extratributarie, che nel complesso fanno registrare minor gettito per 328 mln, la diminuzione stimata è ascrivibile essenzialmente a risorse proprie UE (-500 mln) e dividendi dell'azionariato in mano pubblica (-846 mln) a fronte delle maggiori entrate riferibili all'avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli (+372 mln) e dagli utili di gestione dell'istituto di emissione (+ 618 mln).

Tabella 3

RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO 2012 (al netto delle regolazioni contabili e debitorie e rimborsi IVA)						
<i>(mln di euro)</i>						
COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI	<i>atti amministrativi</i>	<i>proposte assestamento</i>	PREVISIONI ASSESTATE	Var. assolute tra previsioni asestate e previsioni iniziali <i>e = d-a</i>	Var. % tra previsioni asestate e previsioni iniziali <i>f = (d-a)/a%</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = a+b+c</i>		
ENTRATE						
entrate finali:	498.995	6.269	-3.147	502.117	3.122	0,63%
entrate tributarie (titolo I)	454.619	5.901	-2.819	457.701	3.082	0,68%
entrate extra-tributarie (titolo II)	43.124	368	-328	43.164	40	0,09%
alienazione ed ammort. di beni patr. e riscossione di crediti (titolo III)	1.252	0	0	1.252	0	
SPESE						
spese finali:	500.563	2.451	-4.343	498.671	-1.892	-0,38%
spese correnti al netto interessi (titolo I)	376.108	159	-2.419	373.848	-2.260	-0,60%
interessi (titolo I)	88.827	1	-2.042	86.786	-2.041	-2,30%
spese conto capitale (titolo II)	35.628	2.291	118	38.037	2.409	6,76%
spese per rimborso prestiti (titolo III)	239.184	3.200	4.991	247.375	8.191	3,42%
Spese complessive	739.747	5.651	648	746.046	6.299	0,85%
Saldo netto da finanziare/impiegare (spese finali-entrate finali)	-1.568	3.818	1.196	3.446	5.014	-319,77%
Risparmio pubblico	32.808	6.109	1.314	40.231	7.423	22,63%
Avanzo primario	87.259	3.819	-846	90.232	2.973	3,41%
Ricorso al mercato	-250.513	618	-11.044	-260.939	-10.426	4,16%

N.B. Il ricorso al mercato comprende regolazioni contabili per 9.761 milioni con riferimento alle previsioni iniziali e 7.249 milioni con riferimento alle proposte dell'assestamento. Cfr. A.C. 5325, p. IV).

3. Le previsioni asestate (cassa per il 2012), al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA

Le variazioni delle autorizzazioni di cassa comportano, rispetto alle previsioni iniziali, un peggioramento del saldo netto da finanziare, dell'avanzo primario e del ricorso al mercato, mentre si registra un miglioramento in termini di risparmio pubblico.

Il peggioramento del **saldo netto da finanziare** è di 186 mln: (esso passa infatti dai 68.655 mln delle previsioni iniziali a 68.841 mln), quello dell'**avanzo primario** di 2.224 mln (in quanto si riduce da 20.172 mln a 17.948 mln) e quello del **ricorso al mercato** di 15.741 mln (da 317.613 mln a 333.354 mln); il **risparmio pubblico**, pur rimanendo di segno negativo, denota una variazione positiva pari a 6.527 mln, passando da -31.002 mln a -24.475 mln.

Si evidenzia che i saldi di cassa presentano andamenti divergenti rispetto a quelli di competenza; in particolare, mentre il saldo netto da finanziare in termini di competenza - come evidenziato nel paragrafo precedente -migliora in misura superiore a 5.000 mln, in termini di cassa esso peggiora, seppure in misura lieve (percentualmente, si tratta dello 0,27 per cento). Parallelamente, mentre l'avanzo primario di competenza migliora di 2.973 mln, in termini di cassa fa registrare un peggioramento di 2.224 mln.

Tabella n. 4

(mln di euro)

Composizione delle variazioni tra le previsioni assestate e quelle iniziali (entrate/spese)						
	Competenza			Cassa		
	Entrate	Spese	Totale	Entrate	Spese	Totale
SNF	3.122	-1.892	5.014	2.871	3.057	-186
Avanzo primario	3.122	149	2.973	2.871	5.095	-2.224

Il segno + indica un miglioramento dei saldi.

Nello specifico, tale divergenza appare riconducibile al lato della spesa, in quanto le spese finali, che denotano una riduzione per competenza di 1.892 mln, in termini di cassa aumentano invece in misura di 3.057 mln. Tale ultimo valore deriva da un aumento determinato da atti amministrativi pari a 3.450 mln, ridotto in misura di 393 mln dalla proposta di assestamento.

La relazione illustrativa al DDL esplicita che le proposte di riduzione delle spese correnti sono legate alle medesime esigenze afferenti le spese di competenza, con la sola eccezione delle dotazioni di cassa relative agli enti di previdenza, che aumentano in misura di 770 mln.

Si evidenzia che, mentre la riduzione per interessi è della stessa entità in termini di competenza e di cassa (circa 2.040 mln), la riduzione delle spese correnti al netto interessi è di 2.419 mln in termini di competenza, a fronte di 732 mln per quanto riguarda la cassa.

Con riferimento alla spesa in conto capitale, i contributi agli investimenti alle Amministrazioni pubbliche, pari a 13.591 mln nelle previsioni iniziali, ammontano a 17.252 mln nelle previsioni assestate.

Si evidenzia che detti contributi, che nelle previsioni iniziali registrano un ammontare non dissimile dal medesimo aggregato in termini di competenza, nelle previsioni assestate superano invece in maniera sensibile le previsioni in termini di competenza. La relazione

illustrativa al DDL sottolinea che, per quanto riguarda le variazioni delle spese in conto capitale, le proposte incrementative dell'assestamento riguardano principalmente gli enti di previdenza per 991 mln e gli investimenti a favore delle imprese, per 370 mln

Si segnala poi che la spesa di cassa in conto capitale eccede in modo sensibile quella di competenza sia in relazione agli atti amministrativi sia a quanto proposto con l'assestamento stesso.

Tabella 5

RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO 2012						
<i>(al netto delle regolazioni contabili e debitorie e rimborsi IVA)</i>						
	a	b	c	d=a+b+c	e= d-a	f= (d-a)/a%
CASSA	PREVISIONI INIZIALI	<i>atti amministrativi</i>	<i>proposte assestamento</i>	PREVISIONI ASSESTATE	Var. assolute tra previsioni assestate e previsioni iniziali	Var. % tra previsioni assestate e previsioni iniziali
ENTRATE						
entrate finali:	449.463	6.269	-3.398	452.334	2.871	0,64%
entrate tributarie (titolo I)	422.468	5.901	-3.070	425.299	2.831	0,67%
entrate extra-tributarie (titolo II)	25.743	368	-328	25.783	40	0,16%
alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti (titolo III)	1.252	0	0	1.252	0	0,00%
SPESE						
spese finali:	518.118	3.450	-393	521.175	3.057	0,59%
spese correnti netto interessi (titolo I)	390.386	-886	-732	388.768	-1.618	-0,41%
interessi (titolo I)	88.827	3	-2.041	86.789	-2.038	-2,29%
spese in conto capitale (titolo II)	38.905	4.333	2.380	45.618	6.713	17,25%
spese per rimborso prestiti (titolo III)	239.197	3.201	5.105	247.503	8.306	3,47%
Spese complessive	757.315	6.651	4.712	768.678	11.363	1,50%
SNF (spese finali - entrate finali)	-68.655	2.819	-3.005	-68.841	-186	0,27%
Risparmio pubblico	-31.002	7.152	-625	-24.475	6.527	-21,05%
Avanzo primario	20.172	2.822	-5.046	17.948	-2.224	-11,03%
Ricorso al mercato	-317.613	-382	-15.359	-333.354	-15.741	4,96%

N.B. Il ricorso al mercato comprende regolazioni contabili per 9.761 milioni con riferimento alle previsioni iniziali e 7.249 milioni con riferimento alle proposte dell'assestamento. Cfr. A.C. 5325, p. IV).

4. Residui passivi

Dopo aver rammentato che l'assestamento registra l'entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio finanziario 2012, si evidenzia che al 31 dicembre 2011 i residui passivi accertati per le spese finali di bilancio statale, al netto di quelli relativi al rimborso dei prestiti (pari a 185 mln), ammontano a 92.964 mln, dei quali

49.865 mln derivano dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2011 (cd. Residui di nuova formazione).

A fronte di un dato complessivo dei residui 2010 pari a 108.203 mln per le spese finali, la diminuzione (-15.239 mln) rispetto all'esercizio 2010 è imputabile sia alla parte corrente, che registra un decremento da 65.621 mln a 57.584 mln (-12,25 per cento), sia al conto capitale, che presenta un decremento da 42.582 mln a 35.380 mln (-16,91 per cento).

La relazione illustrativa segnala che nell'ambito dei minori residui correnti riferiti ai trasferimenti alle regioni (-2.566 mln) incidono le devoluzioni di entrate di quote erariali alle regioni a statuto speciale (4.062 mln nel 2010 e 2.000 mln nel 2011), mentre, per contro, si registra un aumento dei residui relativi al federalismo fiscale (+1.039 mln). La riduzione dei residui riferiti ai redditi da lavoro dipendente (-1.936 mln) è principalmente imputabile alle somme pagate in conto residui nel corso del 2011 relativamente al contratto del personale delle Forze armate, sottoscritto alla fine del 2010.

La diminuzione dei residui in conto capitale, pari a 7.202 mln, deriva dalla riduzione dei residui relativi ai contributi agli investimenti alle amministrazioni centrali (-1.396 mln), e in particolare all'ANAS (-670 mln), alle amministrazioni locali (-1.328 mln), di cui 609 mln alle regioni, e, soprattutto, alle imprese (-3.434 mln) relativi sia alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. che al Fondo per la competitività e lo sviluppo.

La riduzione dei residui relativi alle acquisizioni di attività finanziarie (-1.306 mln) riguarda per la quasi totalità le anticipazioni concesse alle regioni in attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria (-1.201 mln).

Quanto agli aggregati economici, l'analisi mostra che i residui delle spese correnti concernono per l'84,12 per cento i trasferimenti, con una concentrazione nel Ministero dell'economia e delle finanze (30.692 mln) e in quello del lavoro e delle politiche sociali (14.880 mln)

I residui relativi ai consumi intermedi (3.154 mln) sono riferiti principalmente al Ministero della difesa (1.125 mln) e a quello dell'economia e delle finanze (743 mln). I residui riferiti ai redditi da lavoro dipendente sono in misura maggiore ripartiti tra i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, università e ricerca.

I residui in conto capitale sono ascrivibili prevalentemente agli altri trasferimenti in conto capitale (10.585) dovuti principalmente al Fondo aree sottoutilizzate e al Fondo per le opere strategiche iscritti, rispettivamente, negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e di quello delle infrastrutture e dei trasporti, nonché ai contributi agli investimenti in favore di amministrazioni pubbliche (11.211 mln), riferiti ai Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti.

Il prospetto seguente mostra come l'andamento negli ultimi nove anni dei residui riferiti a spese finali denoti - dopo una forte flessione nell'anno 2007 dovuta in particolare ai residui in conto capitale⁸ - un incremento negli anni 2009 e 2010 imputabile ai residui di parte corrente, i quali raggiungono il livello più alto (65.621 mln) del periodo considerato, a fronte di una diminuzione di quelli in conto capitale. Come evidenziato sopra, nel 2011 i residui delle spese finali tornano a diminuire rispetto all'anno precedente per effetto di un decremento sia dei residui di parte corrente che di quelli in conto capitale.

Tabella 6

Residui passivi in mln									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spese correnti	43.099	39.497	42.049	39.786	38.035	42.894	50.056	65.621	57.584
Spese in conto capitale	71.460	72.531	73.755	72.284	50.573	46.442	45.867	42.582	35.380
Spese finali	114.559	112.028	115.804	112.070	88.608	89.336	95.926	108.203	92.964

Sulla materia dei residui sono intervenuti sia il decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 10, c. 8) sia il decreto-legge 138 del 2011 (art. 1, c. 33-bis) che hanno rimodulato l'art. 36⁹ del R.D. 2440/1923. In particolare

⁸ Cfr. Servizio del bilancio del Senato, *Elementi di documentazione* n. 51, agosto 2011 per una discussione dettagliata di questa variazione. Relativamente alle ragioni dell'accentuata flessione dei residui negli anni 2007 e 2008, si ricorda che il comma 36 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 aveva determinato una riduzione, da sette a tre anni, del termine di perenzione dei residui passivi in conto capitale. Tale disposizione, entrata in vigore il 28 dicembre 2007, ha esplicato i suoi effetti a partire dai residui relativi a tutto il 31 dicembre 2007.

⁹ Si riporta di seguito l'art. 36 del R.D. 2440/1923: Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è prorogato di un anno.

i termini di perenzione per le spese di parte corrente e per quelle di conto capitale sono stati uniformati in 2 anni. Con la novella all'art. 36 del regolamento di contabilità di stato operata dal D.L. 138/2011 è stata reintrodotta la possibilità di mantenere in bilancio le spese in conto capitale non impegnate per tutto l'esercizio successivo rispetto a quello di iscrizione.

Sulla materia è intervenuto anche il comma 15, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, consentendo di reinscrivere - con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali - con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio; tale facoltà, prevista per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, allo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, per contenere la formazione di residui passivi¹⁰.

4.1. Analisi dei residui di nuova formazione.

I residui di nuova formazione (pari a ca 49.865 mln di euro) sono determinati in misura prevalente da residui di parte corrente, per circa 31.796 mln (i residui in conto capitale ammontano a circa 18.069 mln di euro). Il dato fa registrare una riduzione (-25 per cento) rispetto all'esercizio precedente (66.686 mln di euro di residui nel 2010). Le voci più consistenti nella formazione dei residui di parte corrente si riferiscono ai trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche (circa

[Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reinscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima].

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

[Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

¹⁰ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Circolare n. 27 del 5 settembre 2012, p. 4.

23.478 mln, di cui 14.527 alle amministrazioni locali e 8.546 agli enti di previdenza), ai redditi da lavoro dipendente (1.893 mln) e ai consumi intermedi (2.268 mln). Alla determinazione dei nuovi residui in conto capitale, invece, concorrono prevalentemente i contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (4.316 mln), i contributi agli investimenti ad imprese (2.298 mln) e gli altri trasferimenti in conto capitale (7.793 mln). I residui per i contributi agli investimenti ad imprese riguardano soprattutto le Ferrovie S.p.a (815 mln), il fondo per agevolazioni per la ricerca scientifica (200 mln) e la società Poste Italiane (144 mln). Gli altri residui di nuova formazione attinenti ai trasferimenti in conto capitale riguardano principalmente la protezione civile (700 mln), il Fondo per le aree sottoutilizzate (5.576 mln) e il Fondo per le opere strategiche (1.313 mln).

4.2. Analisi tra lo scostamento dei residui presunti e quelli accertati.

Il dato complessivo risultante dall'assestamento è superiore a quello stimato con il bilancio preventivo 2012 (+ 6.526 mln). La tabella che segue riporta il raffronto tra la consistenza presunta (Bilancio 2012) e quella effettiva dei residui (rendiconto 2011), nonché la relativa distribuzione tra i ministeri.

Tabella 7.

<i>Disegno di legge di assestamento per il 2012</i>	
<i>Distribuzione tra i Ministeri dello scostamento tra la consistenza presunta e quella accertata dei residui passivi</i>	
<i>(mln di euro)</i>	
<i>(al lordo rimborso prestiti)</i>	
RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2011	93.149
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI NEL BILANCIO 2012	86.623
SCOSTAMENTO COMPLESSIVO	6.526
Economia e finanze	-592
Giustizia	417
Esteri	288
Istruzione, università e ricerca	214
Interno	350
Infrastrutture	161
Difesa	441
Politiche Agricole	-142
Sviluppo economico	927
Lavoro, salute e politiche sociali	4.228
Beni culturali	207
Ambiente	27

4.3. Impatto dei residui passivi sul conto delle P.A.

Il DDL in esame riporta inoltre l'analisi dei residui passivi in funzione del loro possibile impatto sul conto economico delle P.A. in caso di pagamento. In tale ambito i residui sono classificati in tre categorie: residui ad impatto diretto, indiretto e nullo sul conto delle P.A. Le spese registrate sul conto delle PA in termini di competenza, o relative a partite finanziarie o di giro determinano residui privi di incidenza sull'indebitamento netto (impatto nullo). Negli altri casi i residui, contabilizzati con il criterio di cassa, hanno impatto diretto o indiretto sul predetto conto.

Nel fare rinvio alla relazione illustrativa ed alla relativa tabella, si evidenzia che in tutte le categorie di residui si registra nell'esercizio 2011 una contrazione (-7.721 mln di euro per i residui ad impatto diretto; -4.242 mln per quelli con impatto indiretto; -3.276 mln per i residui non aventi impatto).

5. Le singole disposizioni del DDL di assestamento e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati

IL DDL in esame si compone di 4 articoli che variamente intervengono su alcune disposizioni della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 (L 184/2011).

Si indicano di seguito in forma sinottica le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati:

	A.C. 5325	A.S. 3472
Art. 2, c. 1 - Limite emissione titoli di Stato	40.000 mln	50.000 mln

	Competenza A.C. 5325 a	Cassa -105.545.472	Competenza A.S.3472 b	Cassa -56.778.950	Competenza Differenza c = b-a	Cassa 48.766.522
Tabella n. 2 - Economia e finanze						
25.1 - Fondi da assegnare	-105.545.289	-105.545.472	-56.778.767	-56.778.950	48.766.522	48.766.522
25.2 - Fondi di riserva e speciali	100.000.000	100.000.000	51.233.478	51.233.478	-48.766.522	-48.766.522
Tabella n. 6 - Affari esteri						
1.5 Integrazione europea	0	704.709	646.000	1.350.709	646.000	646.000
1.8 Strutture diplomatico-consolari all'estero	300.000	2.520.000	-346.000	1.874.000	-646.000	-646.000
Tabella n. 8 - Interno						
5.1 - Interventi per coesione sociale	1.977.821	2.067.343	5.127.821	5.217.343	3.150.000	3.150.000
6.2 - Affari generali amministrazioni pubbliche	-1.872.542	2.726.696	-4.672.542	-73.304	-2.800.000	-2.800.000
7.1 - Fondi da assegnare	3.193.866	538.866	2.843.866	188.866	-350.000	-350.000
Totale differenze					0	0

Articolo 1

(Disposizione generali)

La norma determina sotto il profilo giuridico gli effetti che sono propri dell'assestamento introducendo nella legge di bilancio (L. 184/2011) per l'anno 2012 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione, esposte nelle tabelle annesse al DDL. Si fa rinvio ai paragrafi che precedono per l'illustrazione delle più significative novità introdotte con l'assestamento.

Articolo 2 e disposizioni relative
(Stato di previsione del MEF e disposizione relative)

Le disposizioni in esso contenute modificano in più punti l'art. 2 della legge di bilancio.

Il comma 1, nel testo approvato dall'altro Ramo del Parlamento, dispone l'aumento dell'importo massimo autorizzato di emissione dei titoli pubblici portandolo da 26.500 mln (importo stabilito dall'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2012) a 50.000 mln di euro.

Si ricorda che generalmente la legge di assestamento provvede a ridefinire il limite di emissione dei titoli, registrando le modifiche degli obiettivi di fabbisogno intervenute o previste nel corso dell'esercizio ¹¹. A partire dall'esercizio 1991, nel corso del quale fu necessario modificare tramite un decreto-legge il limite massimo dell'emissione dei titoli (che era stato già incrementato attraverso l'assestamento), quest'ultimo è stato quasi sempre fissato ad un livello in linea con le previsioni del fabbisogno, preconstituendo in tal modo una sorta di margine di sicurezza. L'importo del limite massimo di emissione di titoli pubblici, inizialmente fissato nel DDL in 40.000 mln è stato elevato a 50.000 mln per effetto dell'approvazione, nel corso dell'esame in Commissione bilancio della Camera dei Deputati, di un emendamento di iniziativa governativa. L'aumento è correlato sia al maggiore fabbisogno previsto rispetto al momento della predisposizione dell'assestamento di bilancio per il corrente anno, sia per le esigenze di sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari che la banca Monte dei Paschi di Siena emetterà ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 2 interviene sull'articolo 2, comma 7, della legge di bilancio per il 2012, innalzando da 1.200 mln a 1.300 mln l'importo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009.

¹¹ Ciò non si è verificato solo negli anni 1995, 1998, 2007 e 2008.

Il comma 3, mediante la novella del comma 27 dell'articolo 2 della legge di bilancio 2012, amplia il numero di capitoli dello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2012 nell'ambito del programma "Oneri per il servizio del debito statale" tra gli stanziamenti dei quali il Ministero stesso è autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare variazioni compensative, sia in termini di competenza che di cassa, per le necessità connesse all'andamento dei mercati finanziari e alla gestione del debito statale. Per le stesse necessità, il comma in esame autorizza altresì il MEF ad effettuare ulteriori variazioni compensative tra gli stanziamenti di taluni capitoli del programma "Rimborsi del debito statale", sempre del medesimo Stato di previsione.

Articolo 3 (già art. 4 dell'A.C. 5325)¹²

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

L'articolo 3 aggiunge all'articolo 8 della legge di bilancio 2012 il comma 10-*bis*, il quale autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, ad apportare, con propri decreti le necessarie variazioni compensative di bilancio, anche tra programmi e missioni diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per i programmi di rimpatrio volontario e assistito verso i paesi di origine dei cittadini di paesi terzi (ai sensi dell'articolo 14-*ter* del T.U. n. 286 del 1998).

Si osserva che la disposizione costituisce un'ulteriore attuazione di quella flessibilità del bilancio, sopra ricordata, che consente di effettuare con atto amministrativo variazioni compensative anche tra missioni diverse. Nel caso di specie, si rileva peraltro che non sono state espressamente riprodotte quelle limitazioni all'esercizio delle compensazioni presenti nel DL 78/2010 (con riguardo, ad esempio,

¹² La Camera dei deputati ha soppresso l'art. 3 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative) che espungeva l'ultimo periodo al comma 6 dell'articolo 6 della legge di bilancio 2012. Si riporta di seguito il comma 6 vigente: *6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.*

all'ambito di operatività circoscritto alle sole spese rimodulabili o alla presenza di motivate esigenze), né si rinviene la possibilità di esercizio del controllo parlamentare sugli schemi di decreto (si veda in proposito l'art. 1, comma 02 del D.L. 138/2011)¹³.

Articolo 4

(Modifica all'art. 17 della legge di bilancio 2012)

L'articolo 4, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, aggiunge all'articolo 17 della legge di bilancio 2012 il comma 20-*bis*, il quale prescrive che le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, siano ripartite con decreti del Ministro competente.

¹³ Sul tema della flessibilità si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 1 del presente *dossier*.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>